



CREDITIMPRESA SRL

SOLUZIONI CREDITI - Sistema EUROCAMPENS

Milano, Via Cesare Lombroso 54, 20137 – Tel. 02 54120317 – fax 02 55190727

NEWS LETTER n. 70 del 31 gennaio 2018 – www.creditimpresa.it

Direttore Responsabile: Stefano Taddei, E-mail prodotta in proprio ed inviata gratuitamente

Qualora non si desidera ricevere questa newsletter, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy

cliccando creditimpresa@legalmail.it e scrivendo **NON VOGLIO RICEVERLA**

CERCA IL TUO CREDITORE

PAGA IL TUO DEBITO CON SOLO IL 10%

Creditimpresa ha realizzato la BANCA DATI CREDITORI POTENZIALI ove puoi cercare, tramite la partita iva o il codice fiscale, il tuo CREDITORE. Se la ricerca sarà POSITIVA (SI, esiste credito) vuol dire che questo soggetto ha dei debiti in giro: debiti che ti potrebbero far comodo per farti risparmiare anche il 90%. Come ?

Il principio che viene applicato è quello della COMPENSAZIONE LEGALE (ex articolo 1241 del codice civile ¹) per cui occorre fare in modo che tu diventi DEBITORE e CREDITORE verso lo stesso soggetto. **Creditimpresa può farti realizzare questa circostanza!**

La Banca Dati Creditori Potenziali censisce, per solo codice fiscale e/o partita IVA, tutti quei soggetti che risultano avere DEBITI ancora da saldare. Dall'indagine non viene rivelato con CHI e per QUANTO: questo sarà oggetto in un ulteriore approfondimento, in via riservata. Ma intanto sappiamo che potresti essere un potenziale "compensato".

¹ **Art. 1241. Estinzione per compensazione.** Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 1242 Effetti della compensazione. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

Art. 1243. Compensazione legale e giudiziale. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Questa iniziativa vuole avere anche un carattere didascalico, ovvero tendere a migliorare i pagamenti nei rapporti commerciali e finanziari. **Le insolvenze creano anomalie sul mercato** ma soprattutto danni anche irreversibili a coloro che, per vari motivi, non si sono particolarmente tutelati nel fare credito, premiando i "furbetti" e rendendo sempre più difficoltoso il ricorso al credito con i fornitori sempre più sospettosi. Oggi, per esempio, le banche sono oberate di crediti in sofferenza o incagliati che assorbono risorse altrimenti utilizzabili per fare credito ai soggetti meritevoli (sia per le iniziative che intraprendono che per volontà di rimborso).

INADEMPIENZE PROBABILI (Unlikely to pay)

Il creditore che deve valutare le possibilità di incasso del suo credito nei confronti di un debitore inadempiente può ritenere che lo stesso provvederà in futuro, in tutto o in parte, a saldare le sue obbligazioni per cui potrà imputare queste perdite probabili in più esercizi. I crediti concessi dalle banche, prima di passare a sofferenze, ovvero essere catalogati come insolvenze definitive, possono trovare collocazione in una fase transitoria detta di INCAGLIO o di RIENTRO. Queste sono l'anticamera delle SOFFERENZE e, ad oggi, questi crediti UTP sono quantitativamente maggiori dei NPL (non performing loans).

Tanto per fare un esempio i crediti verso Alitalia (amministrazione straordinaria) sono considerati SOFFERENZE mentre quelli verso SORGENIA (in ristrutturazione - gruppo De Benedetti) sono classificate come INCAGLI. In Totale il 52% di questi incagli (quasi 104 miliardi) sono appannaggio tra Unicredit (21,8%) Intesa San Paolo (18,8%) e Monte Paschi (13,5%).

Ai fini di bilancio mentre le SOFFERENZE dovrebbero essere portate a PERDITA (prima civilistica e poi fiscale, con criteri differenziati) gli UNLIKELY TO PAY (UTP) dovrebbero essere portati a PERDITA (civilistica) per la quota che si ritiene che non sarà incassata, che può variare anche da esercizio ad esercizio. Per quella fiscale, invece, ci si deve attenere al TUIR articolo 101 comma 5 e 5 bis (dati certi e precisi), o all'articolo 109 (comma 1 e 2) per la percentuale annua dello 0,5% sul totale, da accantonare a

CREDITIMPRESA SRL

Capitale sociale € 10.000,00 i.v. - Codice Fiscale e partita Iva: 07574310962- REA MI 1967991

mail: info@creditimpresa.it pec: creditimpresa@legalmail.it



CREDITIMPRESA SRL

SOLUZIONI CREDITI - Sistema EUROCOMPENS

Milano, Via Cesare Lombroso 54, 20137 – Tel. 02 54120317 – fax 02 55190727

NEWS LETTER n. 70 del 31 gennaio 2018 – www.creditimpresa.it


Direttore Responsabile: Stefano Taddei, E-mail prodotta in proprio ed inviata gratuitamente

Qualora non si desidera ricevere questa newsletter, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy

cliccando creditimpresa@legalmail.it e scrivendo **NON VOGLIO RICEVERLA**

Fondo svalutazione crediti ma fino al raggiungimento del 5% del volume complessivo dei crediti. Il fondo rettificherà il valore complessivo dei crediti che, però, manterranno la loro rilevanza contabile. Con il passaggio a perdita, invece, contabilmente il credito si azzererà anche se mantiene aperta la sua esigibilità fino alla prescrizione.

In tale contesto è importante la classificazione del credito anche in relazione al fatto che l'abusiva concessione del credito da parte della Banca al solo fine di mantenere artificiosamente in vita un'impresa insolvente, espone a reato sia l'amministratore che, viola tale divieto di abusivo ricorso al credito, che la Banca concedente, che sarà responsabile penalmente (e civilmente per eventuali danni arrecati) e non si vedrà riconosciuto il diritto ad insinuarsi al passivo fallimentare. Questo perché il curatore fallimentare, per la tutela della massa dei creditori, non ammetterà la Banca ad un eventuale riparto. In tal senso anche la sentenza della Corte di Cassazione 9983/2017



STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP)

Previsti agli articoli 2346 e 2351 del codice civile, possono essere particolarmente utili per ricercare fonti di finanziamento collegate ad un diritto di esercizio di particolari diritti di gestione della società oppure nei confronti di quei creditori (esempio Banche) che si trovano a vantare crediti, anche ingenti, verso una determinata azienda senza avere il minimo diritto ad indirizzarne la gestione. Si possono così ipotizzare strumenti finanziari con DIRITTO DI VOTO su particolari materie così come la trasformazione di CREDITI in AZIONI con tutti i diritti ad esse conferibili dallo Statuto o dal Codice Civile.

Da tenere comunque presente che:

- 1) L'emissione di strumenti finanziari partecipativi e l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento) che li disciplinano rientra nella competenza inderogabile dell'Assemblea STRAORDINARIA;
- 2) L'assemblea straordinaria PUO' attribuire all'organo amministrativo la facoltà di decidere l'emissione di SFP
- 3) SPF di capitale e SPF di debito: nel primo caso è una RISERVA del Patrimonio Netto, nel secondo caso c'è un obbligo di restituzione e quindi va iscritta nella sezione DEBITI del passivo;
- 4) Possono essere emessi SPF SENZA APPORTO da parte del sottoscrittore solo se a favore di DIPENDENTI DELLA SOCIETA' emittente e nel caso in cui siano emessi a favore DI TUTTI I SOCI in via proporzionale tra loro.

CREDITIMPRESA svolge anche funzioni GESTIONE e di LIQUIDATORE di società, come pure acquisizione di quote di partecipazione per accompagnarle alla CESSAZIONE, così come promuovere DUE DILIGENCE per l'emersione delle cause di difficoltà e loro risoluzione.

CREDITIMPRESA SRL

Capitale sociale € 10.000,00 i.v.- Codice Fiscale e partita Iva: 07574310962- REA MI 1967991

mail: info@creditimpresa.it pec: creditimpresa@legalmail.it



CREDITIMPRESA SRL

SOLUZIONI CREDITI - Sistema EUROCAMPENS

Milano, Via Cesare Lombroso 54, 20137 – Tel. 02 54120317 – fax 02 55190727

NEWS LETTER n. 70 del 31 gennaio 2018 – www.creditimpresa.it

Direttore Responsabile: Stefano Taddei, E-mail prodotta in proprio ed inviata gratuitamente

Qualora non si desidera ricevere questa newsletter, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy

clickando creditimpresa@legalmail.it e scrivendo **NON VOGLIO RICEVERLA**

SCHEMA DI RILEVAZIONE DELLE ANOMALIE RILEVANTI

1. Anomalie nei pagamenti verso controparti commerciali

- a) Ricevute ed altri pagamenti non onorati alla scadenza
- b) Ritardi nei pagamenti concordati, superiori a 90 giorni
- c) Pagamenti parziali rispetto al concordato
- d) Richieste di riscadenzamento dei pagamenti concordati
- e) Controversie nelle forniture verso i clienti
- f) Sconti o promozioni superiori al 50%

2. Anomalie nei rapporti con banche ed altri soggetti finanziari

- a) Significativo deterioramento del rating interni delle banche
- b) Sconfinamenti rilevanti in Centrale Rischi

3. Anomalie contrattuali nei confronti di controparti negoziali

- a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali con penalizzazioni di importante entità
- b) Mancato rilascio di garanzie commerciali a garanzia di impegni "aziendali" (bid bond, advance payment bond, performance bond, ecc.)
- c) mancato rilascio di garanzie a fronte di prestazioni "di dare" (payment bonds, retention Money bond, ecc)

4. Anomalie contabili e di bilancio

NON PRESENTARE IL BILANCIO ANNUALE è la più grave anomalia

- a) Riduzione superiore al 50% del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio
- b) Riduzione del capitale tangibile rettificato inferiore a zero
- c) Drastica riduzione dei valori dell'attivo per perdite durevoli di valore o delle garanzie rilasciate a terzi a fronte di impegni finanziari rilevanti
- d) Drastica riduzione del fatturato per un ammontare superiore al 10% ovvero superiore al 30% del margine di sicurezza
- e) Anomalo aumento del capitale circolante operativo non compensato da un pari aumento dell'autofinanziamento operativo
- f) Drastica riduzione del flusso di cassa operativo accompagnato da un saldo netto di gestione negativo
- g) Autofinanziamento operativo negativo
- h) Oneri finanziari netti / margine operativo lordo > 30%
- i) Anomala crescita dei costi capitalizzati non giustificati da una dimostrabile crescita degli investimenti materiali ed aumento del volume di affari

5. Anomalie gestionali

- a) Perdita di membri della Direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione
- b) Perdita di mercati fondamentali, chi clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessione o di fornitura importanti
- c) Difficoltà con il personale
- d) Scarsità di approvvigionamento di forniture importanti
- e) Comparsa di concorrenti di grande successo
- f) Elevati rischi di compliance (mancanza o carenza del modello organizzativo ex DLgs 231/2001)

6. Anomalie Erariali

- a) Mancato pagamento di imposte dirette, indirette, ritenute d'acconto per oltre un semestre
- b) Mancato pagamento di contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori per lavoratori dipendenti per oltre un semestre

7. Anomalie da eventi pregiudizievoli

- a) Iscrizioni di ipoteche giudiziarie, pegni e forme tecniche di prelazione su beni aziendali
- b) Decreti ingiuntivi ricevuti ed atti di cognitivi di avvio di azioni per il recupero dei crediti
- c) Protesto di assegni e cambiali
- d) Istanze di fallimento avanzate da creditori aziendali
- e) Default/fallimento dei garanti
- f) Intenzione della Direzione di liquidare l'impresa e di cessare l'attività

- c) Anomalo aumento delle richieste di garanzie
- d) Anomalo aumento degli insoluti su anticipazioni
- e) Anomale richieste di fido di cassa oltre i fabbisogni attesi
- f) Anomalo aumento degli utilizzi sugli affidamenti
- g) Rientro da linee di credito per cassa o firma non concordato
- h) Consolidamento di debiti a breve
- i) Mancato pagamento di prestiti obbligazionari o dilazioni
- j) Progressivo peggioramento delle condizioni negoziali
- k) Progressivo peggioramento del rating delle Capogruppo
- l) Mancato rispetto delle condizioni pattuite (covenants)

CREDITIMPRESA SRL

Capitale sociale € 10.000,00 i.v.- Codice Fiscale e partita Iva: 07574310962- REA MI 1967991

mail: info@creditimpresa.it pec: creditimpresa@legalmail.it